



22150/15

ESSENTE RECONSTRUZIONE - ESSENTE BOLL - ESSENTE DENTITA

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Oggetto

R.G.N. 17608/2010

Cron. 22150

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO STILE	- Presidente -	Ud. 16/09/2015
Dott. GIOVANNI MAMMONE	- Consigliere -	PU
Dott. ANTONIO MANNA	- Rel. Consigliere -	
Dott. UMBERTO BERRINO	- Consigliere -	
Dott. ADRIANA DORONZO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 17608-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale  
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  
 in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio  
 dell'avvocato STUDIO TRIFIRO' & PARTNERS,  
 rappresentata e difesa dall'avvocato TRIFIRO'  
 SALVATORE, giusta delega in atti;

2015

3474

- *ricorrente* -**contro**

COPETA CESARE C.F. CPTCSR60R27B157A, domiciliato in  
 ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE


SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli  
avvocati MILENA MOTTALINI, EUGENIO POLIZZI;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 82/2009 della CORTE D'APPELLO  
di BRESCIA, depositata il 23/06/2009 r.g.n. 118/2008;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 16/09/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO  
MANNA;

udito l'Avvocato GIUA LORENZO per delega verbale  
TRIFIRO' SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per  
per il rigetto.





R.G. n. 17608/10  
Ud. 16.9.15  
Poste Italiane S.p.A. c. Copeta  
Estensore: dott. Antonio Manna

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 23.6.09 la Corte d'appello di Brescia confermava, sia pure in base a diversa motivazione, la sentenza n. 110/07 con cui il Tribunale della stessa sede aveva rigettato la domanda di Poste Italiane S.p.A. di accertamento della legittimità della sanzione disciplinare irrogata al proprio dipendente Cesare Copeta.

Statuiva in proposito la Corte di merito che l'illecito addebitato al lavoratore, pur esistente, non meritasse una sanzione tanto grave come quella irrogata (4 giorni di sospensione dal lavoro) ed escludeva di poterla sostituire con altra meno severa, non potendo in tal caso il giudice esercitare un potere riservato all'imprenditore.

Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a tre motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.

L'intimato Copeta resiste con controricorso.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il primo motivo denuncia vizio di motivazione nella parte in cui l'impugnata sentenza da un lato ha ritenuto che la condotta ascritta al Copeta integrasse l'illecito disciplinare contestatogli, dall'altro ha invece asserito il contrario circa la mancanza di specifica prova di un parte di quei fatti costituenti l'addebito in discorso.

Il secondo motivo prospetta vizio di motivazione là dove la Corte territoriale ha ritenuto non provato il pregiudizio arrecato all'utenza dalla condotta del Copeta, pregiudizio già in sé configurabile nel mero fatto che, essendosi l'odierno controricorrente arbitrariamente allontanato dal lavoro, ciò avrebbe comunque implicato la necessità di spostare altro dipendente presso la sua posizione lavorativa.

Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 Cost., 2086 c.c. e 7 legge n. 300/70, per avere la gravata pronuncia ritenuto di non potere sostituire la sanzione disciplinare di 4 giorni di sospensione dal lavoro, ritenuta eccessiva, con altra sanzione meno severa, nonostante che ciò fosse stato esplicitamente chiesto, in subordine, dalla stessa società ricorrente fin dall'atto introduttivo del giudizio.



R.G. n. 17608/10  
Ud. 16.9.15  
Poste Italiane S.p.A. c. Copeta  
Estensore: dott. Antonio Manna

2- I primi due motivi di ricorso sono inammissibili perché, essendo stati formulati in relazione all'art. 360 co. 1° n. 5 c.p.c., ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile *ratione temporis*, vista la data di pubblicazione dell'impugnata sentenza), si sarebbero dovuti concludere, per costante giurisprudenza di questa S.C., con un momento di sintesi del fatto controverso e decisivo, per circoscriverne puntualmente i limiti in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., *ex aliis*, Cass. S.U. 1°10.07 n. 20603; Cass. Sez. III 25.2.08 n. 4719; Cass. Sez. III 30.12.09 n. 27680), il che non è avvenuto.

Né tale momento di sintesi può evincersi dal contesto generale dell'atto, che coinvolge l'intera decisione impugnata.

Infine, alla ricorrente non gioverebbe neppure il considerare tali motivi come sostanziali denunce di vizi di violazione di norme di diritto, difettando in tale evenienza il quesito prescritto dall'art. 366 bis c.p.c.

3- Il terzo motivo è infondato.

È pur vero che è la stessa sentenza impugnata a precisare che, con il ricorso introduttivo di lite, Poste Italiane S.p.A. aveva espressamente chiesto, in subordine, la sostituzione della sanzione con altra meno grave ove quella irrogata fosse stata ritenuta eccessiva.

Nondimeno, ritiene questa Corte Suprema di dover dare continuità all'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 15932/04) secondo cui il potere di infliggere sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità all'illecito accertato non può essere esercitato dal giudice, neppure quanto alla riduzione della gravità della sanzione.

Invero, la graduazione della sanzione in relazione alla gravità dell'illecito disciplinare è espressione di una discrezionalità che rientra nel più ampio potere organizzativo quale aspetto del diritto di iniziativa economica privata che l'art. 41 co. 1° Cost. riconosce all'imprenditore.



R.G. n. 17608/10  
Ud. 16.9.15  
Poste Italiane S.p.A. c. Copeta  
Estensore: dott. Antonio Manna

I criteri di scelta da lui adottati nell'esercizio del potere disciplinare non sono sindacabili nel merito dal giudice, che deve limitarsi a verificare - oltre all'esistenza in punto di fatto dell'addebito - il rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali in materia e, in particolare, del principio inderogabile di cui all'art. 2106 c.c., secondo cui le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità dell'infrazione.

La loro violazione comporta l'illegittimità della sanzione disciplinare, senza che al giudice sia dato il potere di sostituirsi all'imprenditore nell'applicare altra meno grave sanzione ritenuta proporzionata all'infrazione accertata, fatto salvo il caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto nel ricondurre la sanzione entro tale limite.

Non ignora questa Corte il non coincidente precedente di Cass. n. 8910/07, secondo il quale il giudice può applicare una meno grave sanzione ove sia lo stesso datore di lavoro a chiederglielo nell'ipotesi in cui quella originariamente irrogata sia ritenuta eccessiva.

Tuttavia in siffatta evenienza ci si troverebbe innanzi all'esercizio, da parte del giudice, d'un potere di sostanziale supplenza (per quanto sollecitato dallo stesso titolare del potere disciplinare) che potrebbe aprire la strada ad altre più impegnative forme di sostituzione della valutazione giudiziale a quella imprenditoriale (si pensi, ad esempio, alla materia dei licenziamenti collettivi e della scelta dei dipendenti da collocare in mobilità).

Ciò snaturerebbe entrambe le posizioni, quella istituzionale del giudice (che da custode della legge si convertirebbe nel garante del proficuo governo dell'impresa grazie all'espletamento di funzioni sostanzialmente surrogatorie od arbitrali) e quella sociale dell'imprenditore (sollevato dalla proprie responsabilità in ordine al risultato economico e, più in generale, alle conseguenze delle scelte organizzative cui è chiamato).

4- In conclusione il ricorso è da rigettarsi.



R.G. n. 17608/10  
Ud. 16.9.15  
Poste Italiane S.p.A. c. Copeta  
Estensore: dott. Antonio Manna

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con loro distrazione ex art. 93 c.p.c.

**P.Q.M.**

La Corte,

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, spese da distrarsi in favore degli avv.ti Eugenio Polizzi e Milena Mottalini, antistatari.

Così deciso in Roma, in data 16.9.15.

Il Consigliere estensore

Dott. Antonio Manna

Il Presidente

Dott. Paolo Stile

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
**Depositato in Cancelleria**



oggi, .....2.9.OTT.2015

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA